

Cataudella, di conferire, all'uopo, incarico congiunto ai professori Giorgio De Nova (ordinario di diritto civile nell'Università statale di Milano) ed Enrico Gabrielli (straordinario di diritto civile nell'Università di Urbino).

6. I professori De Nova e Gabrielli, in assolvimento dell'incarico conferito, hanno depositato in cancelleria in data 22.12.1997 un parere scritto, nel quale sono giunti alle seguenti conclusioni:

"1) L'atto quadro non è qualificabile né come cessione dei beni ai creditori, né come vendita, né come contratto preliminare, né come cessione di attività e passività, né come convenzione attuativa di una ristrutturazione dei crediti, bensì, alla luce dei comportamenti anteriori delle parti, del nome, del contenuto, dei contratti <<attuativi>>, come un mero memorandum d'intesa, non vincolante;

"2) se si dovesse ritenere vincolante l'accordo, sorgerebbero problemi quanto alle autorizzazioni e soprattutto alla determinatezza e alla determinabilità dell'oggetto: sotto questo profilo l'atto quadro sarebbe nullo in toto, e sarebbero altresì nulli i singoli contratti <<attuativi>>;

"3) sul piano processuale, l'inefficacia o invalidità dell'atto quadro costituisce questione soggetta alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 dell'atto quadro, mentre l'invalidità dei contratti <<attuativi>> è questione soggetta all'autorità giudiziaria